REGOLAMENTO

OPERATIVO ELENCO OPERATORI ECONOMICI DI BENI E SERVIZI

APPROVATO DAL CDA DI REVET SPA IN DATA 28/05/2019

Revisioni			
Rev.	**Data**	**Descrizione della modifica**	**Paragrafi**
00	**12/05/2019**	**Prima emissione procedura sistema integrato REVET**	
01			
02			
03			

	Redazione	Verifica	Approvazione
Data 12/05/2019	Ufficio Acquisti	Uff. Qualità	CDA Revet S.p.A.

COPIA DIGITALE – FIRMA SU ORIGINALE

Sezione I – Introduzione 3

Art. 1. - SCOPO 3
Art. 2. - DEFINIZIONI 3
Art. 3. - AMBITO DI APPLICAZIONE 4

Sezione II – Categorie. Requisiti di iscrizione 4

Art. 4. - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO 4
Art. 5. - VALIDITÀ DELL'ELENCO 6

Sezione III – Procedura di iscrizione 6

Art. 6. - DOMANDA DI ISCRIZIONE 6
Art. 7. - ESAME DI AMMISSIBILITÀ E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE 6
Art. 8. - ISCRIZIONE E DECORRENZA 7
Art. 9. - RIGETTO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 7
Art. 10. - AMPLIAMENTO DEL MERCATO DI RIFERIMENTO 7

Sezione IV - Controllo dei requisiti e gestione delle anomalie 8

Art. 11. - VERIFICHE A CAMPIONE E VARIAZIONE DEI DATI GIÀ FORNITI 8
Art. 12. - CAUSE DI SOSPENSIONE DALL'AF 8
Art. 13. - CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL'AF 9
Art. 14. - CESSAZIONE DELLE CAUSE DI CANCELLAZIONE E NUOVA ISCRIZIONE.... 10

Sezione VI – Norme finali 10

Art. 15. - COMUNICAZIONI 10
Art. 16. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 10
Art. 17. - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 11

Sezione I – Introduzione

Art. 1. - SCOPO

Il presente regolamento ha lo scopo di individuare una platea di Operatori Economici selezionati, qualificati, di comprovata affidabilità, a cui Revet S.p.A si rivolge per dare risposte ai propri fabbisogni, strumentali alle proprie attività.

In esso sono disciplinate le modalità e i requisiti per l'iscrizione e la permanenza degli operatori economici nell'Albo Fornitori di Revet S.p.A.

Revet S.p.A. utilizza l'Albo Fornitori quale manifestazione della propria autonomia imprenditoriale, e strumento facoltativo, a supporto di attività contrattuale di natura privata. L'iscrizione nell'AF non garantisce l'invio di una richiesta di offerta, né l'affidamento di una fornitura o di un servizio: gli OEI nulla potranno pretendere qualora, nel corso del periodo di validità della loro iscrizione, Revet S.p.A. non dia corso ad acquisizioni o a richieste di offerta per la/le categoria/e merceologica/he rispetto alla/e quale/i essi risultino iscritti.

Art. 2. - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni (e relativi acronimi) di seguito indicate.

1. **Operatore economico (OE):** è la ditta, impresa, o altra tipologia di operatore economico che chiede l'iscrizione nell'Albo Fornitori.
2. **Operatore economico iscritto (OEI**): è l'Operatore economico che è stato iscritto nell'Albo Fornitori.
3. **Albo Fornitori (AF):** l'albo disciplinato dal presente regolamento.
4. **Forma scritta:** comunicazione effettuata indifferentemente mediante posta cartacea, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata.
5. **Somministrazione di beni**: fornitura di beni con consegna ripetuta nel tempo.
6. **Compravendita di beni**: fornitura di beni con consegna in un'unica soluzione.

Art. 3. - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica a tutti gli OE che facciano richiesta di iscrizione per soddisfare le esigenze di:

- Espletamento di servizi
- Somministrazione di Beni
- Compravendita di Beni, con eventuale fornitura in opera/montaggio/installazione

Sezione II – Categorie. Requisiti di iscrizione

Art. 4. - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

L'OE che chiede l'iscrizione nell'AF deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) **Assenza di sentenze passate in giudicato** – in capo al/ai legale/i rappresentante/i – per i seguenti reati:

1. **associazione per delinquere**, di cui all'art. 416 del codice penale;
2. **associazione di tipo mafioso**, di cui all' articolo 416-bis del codice penale;
3. associazione finalizzata al **traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope,** di cui dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
4. associazione per delinquere finalizzata al **contrabbando di tabacchi lavorati esteri,** di cui agli articoli 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
5. attività organizzate per il **traffico illecito di rifiuti**, di cui all' articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
6. **concussione, reati di corruzione, peculato, traffico di influenze illecite, turbata libertà degli incanti** di cui articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
7. **false comunicazioni, sociali** di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
8. **frode** ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
9. delitti, consumati o tentati, commessi con **finalità di terrorismo,** anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

10. **riciclaggio** di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale;
11. **tentativi di infiltrazione mafiosa** di cui all'articolo 84, comma 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
12. **sfruttamento del lavoro minorile** e altre forma di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
13. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria**, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.**

b) che non sussistono **cause di decadenza, di sospensione o di divieto** previste dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto;
c) che l'impresa non è in stato di **fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo** o che nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
d) che non sussistono **violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse** di importo superiore a quello stabilito dall'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
e) che non sussistono **violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di retribuzioni e contributi previdenziali;**
f) di non aver commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in **materia di salute e sicurezza sul lavoro;**
g) **assenza di controversie pendenti nei confronti di Revet S.p.A.,** in sede giudiziale e/o arbitrale, per fatti imputabili all'OE;
h) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la **sanzione interdittiva** di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. 81/2008;
i) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la **sanzione interdittiva dalla partecipazione a procedure di evidenza pubbliche** annotata nel casellario informatico di Anac;
j) rispetto della **Legge 68/1999** normativa per il diritto al lavoro dei disabili;
k) **certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA** (o nel registro delle Commissioni provinciali per l'Artigianato o presso i competenti uffici professionali) pertinente al settore merceologico per il quale si chiede l'iscrizione nell'AF;
l) possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata e fax;
m) possesso degli ulteriori altri requisiti specificamente previsti per la categoria merceologica oggetto di iscrizione rilevabili dal **modello RICAF.**

Gli OE sono tenuti a comunicare senza indugio a Revet S.p.A. ogni variazione che incida sul possesso dei requisiti, verificatasi successivamente all'iscrizione nell'AF.

Al fine di valutare la solidità economico-finanziaria degli OE, Revet si riserva la facoltà di utilizzare il fatturato complessivo medio annuo sugli ultimi tre esercizi per determinare l'accesso alle richieste di preventivo della committente stessa, secondo la seguente regola: è richiesto il possesso di un fatturato complessivo medio nell'ultimo triennio pari ad 1,5 volte il valore annuo del fabbisogno ovvero della fornitura se in un'unica soluzione per il quale si richiedono i preventivi.

Art. 5. - VALIDITÀ DELL'ELENCO

L'AF è operativo dalla data della sua pubblicazione sul sito web, a tempo indeterminato e sino a revoca.

L'iscrizione nell'**AF** di ogni operatore sarà soggetta a revisione annuale.
Gli operatori economici che non avranno provveduto all' aggiornamento del proprio profilo (almeno alla scadenza dell' annualità) saranno soggetti a sospensione, che decadrà con l' avvenuto aggiornamento del proprio profilo .

Sezione III – Procedura di iscrizione

Art. 6. - DOMANDA DI ISCRIZIONE

Gli **OE** che intendono iscriversi nell'AF presentano domanda secondo le modalità e nei termini indicati nella sezione dedicata del sito aziendale.

Gli **OE** hanno facoltà di presentare domanda in qualunque momento: l'Elenco è sempre aperto.

Nella domanda d'iscrizione l'**OE** dovrà:

- Fornire tutti i dati anagrafici della società;
- autocertificare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 445, l'assenza di condanne di cui all'art. 4 del presente regolamento;
- autocertificare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 445, il **possesso degli altri requisiti** di cui all'art. 4 del presente regolamento;
- indicare **la/e categoria/e** nella/e quale/i l'**OE** chiede di essere iscritto, e il fatturato annuale dell'ultimo triennio;
- presentare tutta la **documentazione richiesta** in funzione delle categorie merceologiche prescelte da documento **RICAF**;
- dichiarare di **accettare integralmente e senza riserve** la disciplina contenuta nel presente regolamento.

Art. 7. -ESAME DI AMMISSIBILITÀ E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

Revet S.p.A. procede all'esame della domanda di iscrizione (verifica della completezza delle dichiarazioni).

Revet S.p.A., nel processo di qualifica del fornitore, si riserva di:

- attivare interviste con il fornitore, per chiarire eventuali aspetti o per approfondire eventuali opportunità;
- attivare audit di seconda parte presso il fornitore, al fine di appurarne l'affidabilità, l'organizzazione e le risorse.

Quanto sopra potrà essere ripetuto per tutto il periodo di iscrizione nell'Albo dell'**OE**.

Qualora la domanda sia incompleta o necessiti di chiarimenti, Revet S.p.A. provvederà a richiedere l'integrazione documentale e/o i necessari chiarimenti, indicando le informazioni mancanti e specificando i tempi e le modalità con cui l'**OE** deve procedere all'integrazione.
Le domande di iscrizione irregolari e/o incomplete saranno ritenute regolari e complete soltanto alla data di acquisizione, con esito positivo, degli atti di regolarizzazione e/o integrazione risultante dalla data in entrata registrata in modo automatico dal programma gestionale di Revet S.p.A.
La mancata presentazione, nei termini indicati, della documentazione o delle dichiarazioni richieste ad integrazione e/o chiarimento delle domande presentate comporterà la non iscrizione nell'**EOEL.**

Art. 8. - ISCRIZIONE E DECORRENZA

Agli **OE** ritenuti idonei al termine dell'istruttoria di cui all'art. 7 verrà fornita comunicazione dell'avvenuta iscrizione nell'**AF** da parte di Revet S.p.A.

Nella medesima comunicazione verrà indicata anche la decorrenza dell'iscrizione.

Art. 9. - RIGETTO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

Agli OE ritenuti non idonei Revet S.p.A. comunicherà il **rigetto dell'iscrizione**, con la relativa motivazione.

Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, l'OE potrà presentare **domanda motivata di riesame**, che sarà valutata di norma entro 30 giorni.

Art. 10. - AMPLIAMENTO DEL MERCATO DI RIFERIMENTO

Nel primario interesse di estendere il più possibile la concorrenza del mercato e trovare nuovi ed affidabili fornitori, Revet S.p.A. svolgerà una continua attività di ricerca di nuovi potenziali **OE** che possano iscriversi all'Albo Fornitori.

Tale attività potrebbe espletarsi secondo le seguenti modalità:

- **Pubblicazione periodica sul sito aziendale e/o su giornali a tiratura nazionale di avviso di promozione dell'iscrizione all'AF;**
- **Contatti diretti con gli OE potenzialmente iscrivibili,** a seguito di incontri in fiere di settore, di ricerche su internet e su riviste specializzate, di partecipazione a richieste di offerta cartacea, di presentazione spontanea degli stessi **OE** anche a seguito di avviso pubblico.

L'OE contattato nelle suddette modalità dovrà comunque seguire le modalità standard di iscrizione e dovrà possedere i requisiti necessari.

Sezione IV - Controllo dei requisiti e gestione delle anomalie

Art. 11. - VERIFICHE A CAMPIONE E VARIAZIONE DEI DATI GIÀ FORNITI

Revet S.p.A. potrà procedere periodicamente ad effettuare verifiche, anche con audit di seconda parte, a campione, al fine di accertare:

- il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione in capo agli **OEI;**
- il permanere dei requisiti di affidabilità, organizzazione e risorse dell'**OEI;**

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'**AF,** ciascun **OEI** dovrà comunicare ogni variazione delle informazioni già fornite e delle dichiarazioni già rese a Revet S.p.A. tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo giorno successivo alla intervenuta variazione.

Art. 12. - CAUSE DI SOSPENSIONE DALL'AF

Revet S.p.A. dispone la sospensione dall'AF di un OEI qualora si verifichi a suo carico una delle circostanze di seguito elencate:

N.	CAUSA	DURATA DELLA SOSPENSIONE
1	Mancato aggiornamento della documentazione atta a dimostrare la persistenza dei requisiti.	Fino alla produzione e/o la regolarizzazione della documentazione scaduta, incompleta e/o irregolare.
2	Mancata o parziale comunicazione delle variazioni all'assetto societario e/o dei dati identificativi dell'**OEI** (quali ad esempio: denominazione sociale, ragione sociale, variazione cariche sociali, variazioni societarie quali fusioni, scissioni, cessioni ramo d'azienda ecc.).	Fino alla produzione e/o regolarizzazione della documentazione scaduta, incompleta e/o irregolare.
3	Irregolarità accertata in merito al pagamento di contributi previdenziali ed assicurativi, nonché fiscali.	Fino all'avvenuta regolarizzazione.
4	Irregolarità della documentazione richiesta da Revet S.p.A. ai fini del perfezionamento del contratto.	Fino alla produzione e/o regolarizzazione della documentazione scaduta, incompleta e/o irregolare.

N.	CAUSA	DURATA DELLA SOSPENSIONE
5	Mancato rispetto delle norme sul diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68/99) emerso in sede di aggiornamento.	Fino alla produzione e/o regolarizzazione risultante da idonea documentazione.
6	Inadempimento nell'esecuzione di una fornitura o servizio affidato, ritenuto grave per Revet S.p.A.	Per un periodo adeguato in relazione alla gravità della fattispecie contestata, variabile da 3 mesi a 1 anno.
7	Controversia in sede giudiziale e/o arbitrale contro Revet S.p.A. per fatti imputabili all'**OE.**	Per tutta la durata della controversia, quale che sia l'esito della stessa. Per tutta la durata della controversia e fino a due anni successivi alla decisione definitiva della controversia, se definita con esito sfavorevole all'**OE.**
8	Tutti i casi nei quali la vigente normativa prevede la sospensione dell'attività di impresa.	Per il periodo indicato dalla normativa che prevede la sospensione.

Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo e comunicato per iscritto all'operatore interessato, il quale può produrre entro 5 giorni le proprie controdeduzioni. Se queste sono accolte, il provvedimento di sospensione viene revocato entro 5 giorni dall'accoglimento.

In ragione della natura volontaria e privata dell'Albo Fornitori (come precisato nell'art. 1 del presente regolamento), **il provvedimento di sospensione esecutivo è inappellabile.**

Art. 13. - CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL'AF

Costituisce causa di cancellazione dall'AF il verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- **falsa dichiarazione** in merito ad uno o più requisiti previsti dal presente Regolamento o dall'AI;
- **perdita accertata ed irreversibile dei requisiti** richiesti ai fini dell'Iscrizione nell'AF;

- **inadempienze contrattuali gravi nella fornitura di beni e/o servizi acquistati;**
- **grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni;**
- **errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;**
- **mancata risposta all'invito di partecipazione a tre procedure, nel biennio**, qualora all'inoltro dell'invito non segua da parte dell'operatore invitato alcun tipo di comunicazione e non sia confermato per iscritto l'interesse a partecipare a future procedure indette da Revet S.p.A. Si precisa che la cancellazione riguarderà la categoria merceologica per la quale **l'OE** non ha risposto all'invito e non dall'**EL.**
- **domanda di cancellazione dell'OEI.**

Il provvedimento di cancellazione è assunto da Revet S.p.A., immediatamente esecutivo e comunicato in forma scritta all'operatore interessato, il quale può produrre entro 5 giorni le proprie controdeduzioni. Se accolte, il provvedimento di cancellazione viene revocato entro 5 giorni dall'accoglimento.

In ragione della natura volontaria e privata dell'Albo Fornitori (come precisato nell'art. 1 del presente regolamento), **il provvedimento di cancellazione esecutivo è inappellabile.**

La decisione di Revet S.p.A. di non procedere alla cancellazione in una o più occasioni in cui ricorrano i presupposti per l'applicazione del presente articolo costituirà mera manifestazione di tolleranza e non determinerà alcuna decadenza dal potere di disporre la cancellazione dall'AF.

Art. 14. - CESSAZIONE DELLE CAUSE DI CANCELLAZIONE E NUOVA ISCRIZIONE

Cessate le cause che hanno determinato la cancellazione dall'AF, **l'OE** può riproporre domanda di iscrizione: grava sul medesimo l'onere della comprova dell'effettiva riacquisizione dei requisiti.

Nel caso in cui sia disposta la cancellazione per grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, una nuova iscrizione potrà essere richiesta solo dopo il decorso di un anno dalla cancellazione. **In tal caso, Revet S.p.A. si riserva comunque il diritto di accogliere o meno la richiesta.**

Sezione VI – Norme finali

Art. 15. - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni agli OEI da parte di Revet S.p.A. sono effettuate in forma scritta, al recapito di posta certificata indicato dall'OE in sede di iscrizione.

Art. 16. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati comunicati dai richiedenti sono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per le finalità previste dal presente regolamento. I dati sono trattati per il tempo strettamente necessario per le finalità per i quali sono stati raccolti e in ogni momento sarà possibile esercitare i propri diritti ai sensi degli articoli 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE n. 2016/679. Si invitano i richiedenti a leggere l'informativa completa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 all'indirizzo internet_www.revet.com_, oppure presso la sede Viale America, 104 – 56025 – Pontedera (PI), Titolare del trattamento è Revet Spa, sita in Viale America, 104 – 56025 – Pontedera (PI).

La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del regolamento, funzionalmente agli obblighi di legge.

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui alla General Data Protection Regulation 679/2016.

Art. 17. - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Revet S.p.A. si riserva di apportare modifiche ed integrazioni al presente regolamento.

Le modifiche e/o integrazioni verranno pubblicate sul sito internet di Revet S.p.A.: www.revet.com, nella sezione dedicata, e per effetto di tale pubblicazione si intenderanno conosciute da tutti gli **OEI.**

ART 18- FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative all'applicazione del presente regolamento è competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

-